



# COMUNE DI URBINO

SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO



## INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI



**Assessore all'Urbanistica: Massimo Spalacci**  
**Dirigente: Ing. Carlo Giovannini**  
**Istruttore Direttivo: Arch. Luana Alessandrini**



## INDICE

1. PREMESSA
2. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE.
  - 2.1. La promozione delle energie rinnovabili.....Pag. 6
  - 2.2. La tutela del paesaggio.....Pag. 13
3. I RIFLESSI SULLA REALTÀ LOCALE.
  - 3.1. Effetti della normativa inerente lo sfruttamento delle energie rinnovabili.....Pag. 15
  - 3.2. Le strategie di tutela del comune di Urbino e la Convenzione Europea  
sul Paesaggio. ....Pag. 16
  - 3.3. L'esigenza di una nuova pianificazione.....Pag. 17
4. INDIRIZZI PER LA SOSTENIBILITÀ PAESAGGISTICA DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI.
  - 4.1. Finalità degli indirizzi..... Pag. 20
  - 4.2. La zonizzazione di compatibilità paesaggistica..... Pag. 20
  - 4.3. Compatibilità fra nuove tecnologie e patrimonio storico culturale..... Pag. 23
  - 4.4. Nuove tecnologie e macroaree compatibili.....Pag. 24
  - 4.5. Compatibilità con le previsioni insediative di P.R.G.....Pag. 24
5. Tavola unica - ZONIZZAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

## **1. PREMESSA**

Sono ormai note le cause che hanno portato all'insorgenza delle mutazioni climatiche su tutto il pianeta e gli effetti sul clima indotti da modelli di sviluppo non sostenibile sono oggi unanimemente riconosciuti, ma a questi riconoscimenti non sempre hanno fatto seguito comportamenti coerenti.

Già da tempo i maggiori rappresentanti a livello mondiale hanno iniziato a riunirsi ed a formulare ipotesi, strategie, protocolli d'intesa, convenzioni, finalizzati a porre rimedio o quanto meno ad arginare, l'entità dei cambiamenti in atto.

Alla base delle strategie politiche in campo ambientale si colloca il trattato UNFCCC, firmato a Rio De Janeiro nel 1992 durante il Summit sulla Terra. Tale trattato ha come organo di attuazione la Conferenza delle Parti (COP) e ha trovato attuazione concreta con il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997 durante la conferenza di Kyoto (COP 3), convocata con il fine di fissare tempi e procedure per attuare gli obiettivi di salvaguardia dell'ecosistema. All'interno di tale protocollo viene stabilito, fra l'altro:

- l'obbligo per i Paesi industrializzati aderenti, di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 5% rispetto ai livelli di emissione registrati nel 1990, nel periodo di adempimento compreso fra il 2008 ed il 2012 (primo periodo di adempimento);
- la predisposizione di un sistema di meccanismi flessibili per l'acquisizione di crediti di emissioni;
- l'obbligo per i Paesi industrializzati aderenti, di predisporre progetti finalizzati alla protezione di boschi, foreste e terreni agricoli (detti anche "carbon sinks" cioè immagazzinatori di Co<sub>2</sub>, in quanto per le loro caratteristiche intrinseche assorbono anidride carbonica);
- la possibilità per i Paesi industrializzati di guadagnare "carbon credit" esportando nei paesi in via di sviluppo, tecnologie ecologiche al fine di contribuire alla diminuzione delle emissioni dei paesi in via di sviluppo;
- l'obbligo per i Paesi industrializzati aderenti di realizzare un sistema nazionale per la stima delle emissioni gassose, finalizzato alla creazione di un sistema globale di compensazione;
- l'imposizione di sanzioni per i Paesi firmatari che non riusciranno a raggiungere gli obiettivi fissati, con sanzioni più flessibili nel caso di Paesi in via di sviluppo.

Nel 2006 con la Conferenza di Nairobi (COP 12) fu stabilito un ulteriore importante obiettivo, quello di ridurre del 50% le emissioni di gas serra entro il 2050; aderirono all'accordo Italia, Germania, Francia, Canada e Giappone. Nel 2009 al Vertice del G8 all'Aquila, i leader dei paesi convenuti hanno deciso impegnativi traguardi – che evidentemente impegnano solo le generazioni future - concordando sull'obiettivo a lungo termine fissato a Nairobi e portando all'80% la quota di riduzione per i paesi sviluppati.

Nel 2007 il Consiglio Europeo si è impegnato al raggiungimento di tre importanti obiettivi entro il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio dei consumi energetici e portare al 20% la quota di consumo di energia dell'U.E. proveniente da fonti rinnovabili. Il Pacchetto si concretizza in 6 direttive che gli stati membri sono tenuti ad osservare.

Nel 2009 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il "Piano Europeo per l'Energia e il Clima" con cui sono stati fissati i contributi minimi e le modalità di adempimento per ciascuno stato membro, al fine di ridurre le emissioni nel periodo compreso fra il 2013 ed il 2020; all'Italia è stato assegnato l'obiettivo minimo di ridurre del 13% entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra registrate nel 2005 e di incrementare l'energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia del 17%. Per il raggiungimento di tali obiettivi la nostra nazione

dovrà trasmettere alla Commissione Europea un Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili entro il 30.06.2010.

Numerose sono le iniziative assunte dai vari stati al fine di dare concretezza agli obiettivi di Kyoto ma i risultati raggiunti non sono ancora conformi agli obiettivi fissati. A livello Europeo il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto è materialmente concretizzabile nelle direttive emanate dall'Unione Europea, che devono trovare applicazione nei singoli stati membri mediante normative specifiche che regolamentino l'applicazione delle direttive, correlandole anche al contesto normativo esistente e suddividendo le funzioni fra le varie autorità preposte.

In Italia il Protocollo di Kioto è stato ratificato con la L. 120/2002; il nostro Paese si è quindi impegnato a ridurre le emissioni di gas serra del 5% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2012. Secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente al 2007 l'Italia aveva aumentato le emissioni del 6.9% rispetto ai livelli registrati nel 1990, passando dai 516.9 milioni di tonnellate emesse nel 1990 ai 552.8 milioni di tonnellate del 2007. A causa di questo divario l'Italia accumula ogni giorno un debito pari a circa 3.8 milioni di euro.

Con la Finanziaria 2008 (L. 244/2007) è stata prevista la ripartizione fra le Regioni della quota minima di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l'obbligo di adeguamento dei programmi regionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, il coinvolgimento di Province e Comuni per il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo di imprese e attività connesse a tali ambiti.

Nel 2009 è stata aperta la strada al ritorno dell'energia nucleare stabilendo un cambiamento radicale delle politiche energetiche nazionali.

Come si evidenzierà nei capitoli successivi le norme nazionali e regionali che danno pratica attuazione alle direttive ed ai protocolli concordati a livello internazionale, fanno registrare un forte squilibrio di attenzione rispetto altri settori ambientali e, principalmente, rispetto quello del paesaggio che è pure oggetto di attenzione e di specifiche direttive dell'unione Europea.

Obiettivo del presente documento è quello di individuare criteri per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che rendano compatibili tali tecnologie con l'ineludibile esigenza di conservare i valori paesaggistici del nostro territorio.

Molte sono le forme di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermia, biomasse, idroelettrico ..... Per le finalità del presente documento, si porrà l'attenzione unicamente sui sistemi finalizzati alla produzione di energia elettrica che maggiormente possono impattare con la percezione visiva del territorio. Conseguentemente gli indirizzi di compatibilità sono rivolti a valutare gli effetti sul paesaggio degli impianti solari termici, fotovoltaici ed eolici che rappresentano, nella situazione attuale, la quasi totalità delle richieste di intervento.

Ci si riferisce alle tecnologie oggi più diffuse nel mercato: pannelli fotovoltaici a base di silicio amorfo, mono/poli cristallino, pannelli fotovoltaici in tellururo di cadmio; pale eoliche a rotore orizzontale o verticale, solare termico a circolazione forzata o a circolazione naturale.

L'affermarsi di nuove tecnologie costituirà motivo di revisione o di integrazione del presente documento di indirizzi.

## IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE

### 1.1. LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

In campo energetico/ambientale la promozione ed attuazione dei sistemi volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata attuata con l'emanazione di leggi nazionali e regionali che hanno perseguito lo scopo mediante la semplificazione delle normative esistenti, l'emanazione di nuove procedure e, fatto determinante, l'attivazione di un sistema di incentivi così rilevante da portare l'Italia fra i paesi in Europa in cui risulta più conveniente investire in energie rinnovabili (finanziaria 2007).

Allo stato attuale in Italia si sovrappongono diverse normative che regolamentano la realizzazione degli impianti fotovoltaici, solari termici ed eolici, che le continue modifiche rendono di difficile lettura. Ulteriore elemento di difficoltà è rappresentato dal sovrapporsi delle normative e deliberazioni regionali non sempre ben coordinate con quelle nazionali per la tempistica di emanazione e, a volte, per i contenuti.

Le principali norme legislative oggi vigenti sono le seguenti:

- **L. n. 10 del 9.01.1991**

*NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA*

**All'art. n. 1, co. n. 4** della legge è sancito che: *“Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali.(...)”*

**All' art. 5** è prevista la formazione da parte delle regioni del Piano Energetico Ambientale Regionale(PEAR):

1. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia <sup>(12)</sup>.*
2. *D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia <sup>(13)</sup>.*
3. *I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:*
  - a) *il bilancio energetico regionale o provinciale;*
  - b) *l'individuazione dei bacini energetici territoriali;*
  - c) *la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;*
  - d) *l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;*
  - e) *la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;*
  - f) *la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;*
  - g) *le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.*
4. *In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati (14).*

**All' art. 5, comma 5**, si prevede inoltre che:” 5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione

superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.”

**All' art. 26, comma 1** si stabilisce che “Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457”

- **D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003**

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ

**All'art. n. 12.** “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” viene ribadita la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

**Al comma. 3** della medesima legge è stabilito che: “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (...).”

**Al comma 4** del medesimo articolo è stabilito che: “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un **procedimento unico**, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”<sup>1</sup>

**Al comma 5** si stabilisce che: “All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto<sup>2</sup>, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività** di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività”

Viene inoltre ribadita la necessità di dimostrare la proprietà dei suoli sui quali si richiede l'intervento.

**Al comma 7** viene sancito che: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari

<sup>1</sup> Comma così modificato prima dal [comma 158 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) e poi dal [comma 44 dell'art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99](#). Vedi, anche, il comma 174 del citato articolo 2.

<sup>2</sup> 60 Kw per l'energia eolica e 20 Kw per il solare fotovoltaico

locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

- **D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005**

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

L'allegato D del Decreto riporta quattro gruppi di raccomandazioni al fine di assicurare l'integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici.

- **D.M. del 19.02.2007**

CRITERI E MODALITÀ PER INCENTIVARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICI DELLA FONTE SOLARE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. N. 7 DEL D.LGS 29 DICEMBRE 2003, N. 387

All'art. n. 5, comma 7, si stabilisce che: "Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di **impianti fotovoltaici** per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006".

Il medesimo articolo al comma 8 sancisce che: "Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonchè, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono **considerati impianti non industriali** e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, semprechè non ubicati in aree protette".

Al comma 9 si afferma che: "Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, **anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici**".

- **D.Lgs. n. 115 del 30.05.2008**

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE RELATIVA ALL'EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI E ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/76/CEE

Al comma 3 dell'art. 11 si stabilisce che: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, **gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività** di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una **comunicazione preventiva al Comune**".

Poiché al primo periodo è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la procedura di comunicazione preventiva al comune non deve intendersi valida nel caso di interventi su edifici ed impianti industriali; per questi casi risulta confermato che "Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici

*ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”<sup>3</sup>*

- **L. n. 99 del 23.07.2009**

*DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ IN MATERIA DI ENERGIA*

**All'art. 27, comma 43**, la legge modifica l'allegato IV alla parte II del D.lgs n. 152 del 3.04.2006. Tale allegato contiene l'elenco dei progetti sottoposti alla procedura di VIA in base a quanto stabilito dall' art. 6, comma 7 del citato decreto.

In conseguenza alle modifiche apportate, risultano assoggettabili a V.I.A. solamente gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza complessiva superiore a 1 MW . Un impianto fotovoltaico di questa potenza occupa circa 1,5 – 2 ettari di terreno; un impianto eolico con un solo aerogeneratore richiede in genere un'ottima esposizione – crinale - e un'altezza maggiore di 60 metri al mozzo del rotore.

- **L.R. N° 10 del 17 maggio 1999**

*RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI NEI SETTORI DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ, NONCHÉ DELL'ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.*

In base alle modifiche introdotte con l'art. 16 della Lr. N° 6 del 12 giugno 2007, è stato aggiunto l'art. 23 bis che dispone: *“Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo [12](#) del [D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387](#) (Attuazione della [direttiva 2001/77/CE](#) relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale” [\(17\)](#).*

- **D.A.C.R. 175/2005**

*APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR).*

Interessa indirettamente l'argomento in esame: in base a questo Piano la Regione Marche ha approvato successive deliberazioni che hanno ad oggetto “indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano” e “indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano”.

- **L.R. n. 7 del 14.04.2004**

*DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE*

Questa legge è stata significativamente modificata con la L.r. 12.06.2007 n° 6. Con queste disposizioni vengono definite le opere soggette a valutazione di impatto ambientale e le relative procedure da svolgersi a livello regionale o provinciale. In particolare gli allegati A1 e B1 definiscono le opere soggette VIA regionale e gli allegati A2 e B2 quelle soggette a VIA provinciale.

Questi allegati sono stati più volte modificati per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Nella formulazione originaria si prevedeva che fossero sottoposti a **VIA regionale**:

---

<sup>3</sup> Art. 26, comma 1, legge 9 gennaio 1991 n°10.

- *“Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza superiore o uguale a 1000 Kw o composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri”*(allegato A1 punto o-sexies);
- *Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40 metri* (Allegato B1, punto e)

Mentre dovevano essere sottoposti a **VIA provinciale**:

- *Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti industriali composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20 metri.* (Allegato B2, punto n-undecies)

La formulazione modificata, ed oggi vigente, deriva dall' applicazione della DGR 164/2009 che prevede la procedura di **VIA regionale** per:

- *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza superiore o uguale a 1000 Kw.* (Allegato A1, punto o-sexies)

Mentre sono sottoposti a **VIA provinciale**:

- *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza installata inferiore a 1000 Kw ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e smi.* (Allegato A2, punto i)
- *Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata inferiore a 1000 Kw e superiore o uguale a 60 Kw che non interessano immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e impianti che non hanno tutte le caratteristiche per essere sottoposti alla sola DIA comunale.*

Relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica le disposizioni della Lr 7/2004 sono rimaste sostanzialmente invariate, nel senso che, in base alla citata DGR 164/2009, sono sottoposti a **VIA provinciale**:

- *gli impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli:*
  - a) la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie;*
  - b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.M. 19 febbraio 20074.* (Allegato B2, punto n-decies)

All' art. 21, comma 7, si stabilisce che *“ Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del P.P.A.R. , nonché le corrispondenti prescrizioni dei P.R.G. dei comuni adeguati al P.P.A.R., cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge”*. Con questa norma, relativamente alle opere soggette a VIA, le disposizioni di tutela definite dai comuni in adeguamento al P.P.A.R. cessano di avere efficacia essendo sostituite dalle norme di VIA.

#### **D.G.R. n. 829 del 23.07.2007**

*ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR): INDIRIZZI AMBIENTALI E CRITERI TECNICI PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI EOLICI NEL TERRITORIO MARCHIGIANO*

La deliberazione individua le aree sensibili del territorio Marchigiano, ossia quelle *“costituiscono la rete minima indispensabile per la conservazione dei valori di biodiversità e di connettività ecologica del macrosistema di prateria delle Marche.”* Tali aree *“vanno preservate ed escluse da ogni possibilità di sfruttamento eolico”* . Vengono inoltre forniti indirizzi per impianti

<sup>4</sup> La presente lettera n-decies) è stata aggiunta dall'art. 12, comma 6, L.R. 12 giugno 2007, n. 6, poi così modificata come indicato nella nota che precede.

di piccola taglia "(...) impianti eolici le cui turbine presentano ognuna un'altezza complessiva da terra inferiore o uguale a 40 metri (...)" e impianti di grande taglia "(...) gli impianti eolici le cui turbine presentano ognuna un'altezza complessiva da terra maggiore di 40 metri e/o potenza complessiva maggiore a 1MW".

Vengono elencati i vincoli territoriali ovvero "le aree vietate alle installazioni eoliche di grande taglia" e le "Aree Critiche, nelle quali l' inserimento di parchi eolici deve seguire dei criteri e norme particolari".

**Costituiscono aree vietate:**

- I parchi nazionali e regionali;
- Tutte le Riserve Naturali;
- Aree flogistiche (Lr. 53/74
- Le aree sensibili( Aree di particolare valore floristico-vegetazionale del PEAR)
- Siti archeologici così come identificati dalla Lr 16/94 e DACR 206/98 "Piano regionale di intervento sul sistema archeologico marchigiano" con una fascia di sicurezza di 150 metri dal confine del sito
- Le aree classificate ad alta pericolosità idrogeologica (E4 e R4) ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico
- Un'area di sicurezza di almeno 500 metri dal limite delle aree edificabili urbane così come definite dallo strumento urbanistico vigente
- Le aree boscate come definite dall' art.2, comma 1, lettera e, della Lr. 6/2005 "Legge regionale forestale".

**Costituiscono Aree Critiche:**

- Gli assi principali delle rotte migratorie
- Le aree di nidificazione e caccia dei rapaci
- Le aree prossime a grotte
- I valichi montani
- I corridoi importanti per l'avifauna
- Le aree IBA
- Le aree SIC
- Le aree ZPS

- **D.G.R. n. 830 del 23.07.2007**

*ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR): INDIRIZZI AMBIENTALI E CRITERI TECNICI PER LE APPLICAZIONI DEL SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO E PER LO SVILUPPO DELLE FILIERE BIOENERGETICHE NEL TERRITORIO MARCHIGIANO*

L'allegato A di questo atto fornisce "Indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico nel territorio marchigiano". Al cap. 1 viene fatta una valutazione critica degli impianti solari, al cap. 3 vengono analizzate le procedure per l'installazione e al cap. 2 si valutano i sistemi e i metodi per l'integrazione del fotovoltaico in edilizia.

In merito all'integrabilità ambientale la deliberazione afferma che: "Gli edifici con elevata valenza storica e architettonica, o quelli posti in particolari zone come ad esempio i centri storici, presentano, da questo punto di vista le maggiori difficoltà di inserimento per i sistemi fotovoltaici. Tuttavia, da qualche tempo, sono in produzione tegole fotovoltaiche in grado di soddisfare una gamma piuttosto ampia di requisiti architettonici anche per edifici con particolari valenze storiche. (...) In generale, però possiamo dire che l'installazione dei generatori fotovoltaici, rappresenta sempre un'operazione critica quando si inserisce in questi particolari ambiti, riuscendo ad integrarsi in modo adeguato solo a fronte di investimenti economici rilevanti.". In relazione alla progettazione urbana la deliberazione regionale afferma invece che: "Nelle aree caratterizzate da un particolare valore artistico, storico o ambientale (es. monumenti di valore storico-architettonico, edifici dove si svolgono attività religiose), eventualmente tutelate, l'applicazione dei sistemi

*fotovoltaici richiede un'attenta verifica dell'efficacia di integrazione e la messa a punto di sistemi innovativi, come può essere l'utilizzo di tegole fotovoltaiche, che comportano un notevole aumento dei costi. La conseguenza finale è che dato l'elevato costo d'intervento e la sua criticità si consiglia una rinuncia all'utilizzo di sistemi FV."*

Và rilevato che le analisi condotte non affrontano le implicazioni dovute all'installazione degli impianti fotovoltaici direttamente al suolo, in virtù del fatto che il principale utilizzo di tali sistemi viene considerato su organismi edilizi o su strutture di arredo urbano.

- **D.G.R. n. 1792 del 09.12.2008**

L.R. n. 7/2004 "DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE", ART. 21, COMMA 6: MODIFICA DEGLI ALLEGATI PER ATTUAZIONE DI SOPRAGGIUNTE NORMATIVE NAZIONALI E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA DELIB. G.R. N. 829/2007

La parte più rilevante di questa deliberazione riguarda l'aggiornamento, non l'ultimo in termini di tempo, degli allegati alla Lr 7/2004. La penultima parte del dispositivo produce la sostituzione della tabella 2.1 del paragrafo 2.1 e della tabella 2.2 del paragrafo 2.3 della D.G.R. n. 829/2007 ridefinendo il quadro delle procedure e delle competenze per l'approvazione degli impianti eolici.

L'ultima parte del dispositivo chiarisce quali siano gli impianti con potenza inferiore a 60 Kw soggetti a DIA comunale e quali siano invece soggetti a Verifica di Impatto Ambientale: *"nel progetto per i quali si applica la disciplina della denuncia di inizio attività, indipendentemente dai limiti amministrativi del Comune interessato, dovrà essere dimostrata a cura del proponente: a) l'assenza di sostegni a traliccio; b) l'assenza di beni storico culturali, anche non vincolati, in rapporto visivo con l'impianto in esame; c) l'assenza di impatti cumulativi in generale schematizzabili nell'assenza di ulteriori impianti analoghi nel raggio di 5000 metri dall'impianto in istruttoria; d) l'assenza di ambiti di tutela integrale del PPAR o del PRG adeguato al PPAR.*

*Sono invece soggetti alle procedure di **verifica di impatto ambientale** di competenza provinciale, gli impianti aventi una potenza installata inferiore a 60 KW e non richiedenti il rilascio di alcuna altra autorizzazione, che non presentano tutti i requisiti indicati nel presente punto (lettere a,b,c e d)."*

- **Parere del servizio Attività Istituzionali Legislative e Legali del 14.01.2010.**

In base alla L. 99/2009 sono soggetti a procedura di VIA gli impianti di produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica di potenza superiore a 1000 Kw. Nella regione Marche, in base alla Lr 7/2004 e ss.mm.ii. , in particolare a seguito della D.G.R. 164/2009 vige l'ulteriore parametro della superficie occupata dai pannelli fotovoltaici che, qualora superi i 5000 mq., determina l'inclusione nella procedura di VIA indipendentemente dalla potenza installata.

In base al parere citato questo ultimo parametro non deve essere più preso in considerazione poiché prevale la normativa nazionale.

- **Circolare del 21 gennaio 2010 la Provincia di Pesaro e Urbino.**

Sulla base di una bozza di linee guida concordata dai Ministeri dello sviluppo economico, dell' Ambiente e dei Beni Culturali, il la provincia ha disposto che: *"dal 1 febbraio 2010 tutti gli impianti fotovoltaici di potenza pari o inferiore a 200 Kw p da installarsi su copertura esistente (capannoni, opifici, pensiline ecc.) non necessitano di autorizzazione unica provinciale prevista dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dalla L.R. 6/2007, ma potranno essere autorizzati con una semplice D.I.A. comunale. In presenza di vincoli paesaggistici, Z.P.S.. S.I.C., vincolo idrogeologico, ed altri, resta inteso che andranno regolarmente acquisite le relative autorizzazioni, nulla osta ecc"*

## 1.2. LA TUTELA DEL PAESAGGIO

### - L. n. 1497 del 29.06.1939

*PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI*

Si tratta della prima legge nazionale che si è posta l'obiettivo di tutelare porzioni di paesaggio attraverso la protezione di bellezze naturali, singoli beni o bellezze d'insieme, tutelati in quanto rappresentativi di un concetto di paesaggio legato esclusivamente al valore estetico. Nel corso degli anni il concetto di paesaggio si è lentamente evoluto e già negli anni '70 ha iniziato ad avanzare una nuova considerazione per l'ambiente come elemento di particolare importanza all'interno dei processi di pianificazione e trasformazione del territorio. Questa legge è stata abrogata con l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs. 42/2004) che ne ha assunto i principali contenuti.

### - L. n. 431 del 08.08.1985

*CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 GIUGNO 1985, N. 312, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE. INTEGRAZIONI DELL'ART. 82 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 N. 616.*

Con la "Legge Galasso" vengono dichiarate meritevoli di tutela intere categorie di beni alle quali è riconosciuto un valore primario rispetto alle scelte di trasformazione edilizia ed urbanistica. Con questa Legge viene affidato alle Regioni l'obbligo di predisporre i propri Piani Paesistici, con il fine di garantire un'efficace disciplina di tutela e valorizzazione del proprio territorio. Anche questa legge è stata abrogata con l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs. 42/2004) che ne ha assunto i principali contenuti.

### - D.lgs. n. 42 del 22.01.2004

*CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L. 6 LUGLIO 2002, N. 137*

Con l'art. n. 2 del codice si stabilisce che: *"Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (...). Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge."* L'art. n. 131, titolo I del Codice, definisce il paesaggio come *"(...) territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni."* Con tale articolo il paesaggio viene riconosciuto e tutelato quale rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale ed espressione di valori culturali; la tutela è volta riconoscere, salvaguardare e se necessario recuperare i valori che il paesaggio stesso esprime e conservarne gli aspetti ed i caratteri peculiari. Si stabilisce inoltre l'obbligo per le pubbliche amministrazioni a promuovere e sostenere attività di conoscenza, informazione, formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio e, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

### - L. n.14 del 09.01.2006

*RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO, FATTA A FIRENZE IL 20 OTTOBRE 2000.*

La Convenzione Europea sul Paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 è stata ratificata nel nostro Paese con la L. n. 14 del 09.01.2006 ed ha ulteriormente affermato i concetti di paesaggio, tutela e pianificazione del paesaggio. La Convenzione afferma che il Paesaggio: *"Designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* e che la gestione dei paesaggi *"indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del*

*paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali”*

## **2. I RIFLESSI SULLA REALTÀ LOCALE**

### **2.1. EFFETTI DELLA NORMATIVA INERENTE LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI**

Gli effetti più significativi dei provvedimenti normativi sopra riportati determinano una situazione che può essere sintetizzata come segue:

1. In base all' art. 21, comma 7 della Lr 7/2004, *“ Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del P.P.A.R. , nonché le corrispondenti prescrizioni dei P.R.G. dei comuni adeguati al P.P.A.R., cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge”*. Con questa norma, gli interventi che il P.P.A.R. definiva di *“rilevante trasformazione territoriale”* sono ricondotti a quelli che in base agli allegati A1, A2, B1, B2 sono assoggettati a VIA. La procedura di Via diviene l' unico momento di verifica della compatibilità ambientale delle nuove tecnologie per lo sfruttamento di energie rinnovabili e, conseguentemente, la soglia dimensionale al di sotto della quale non si procede a VIA assume il carattere di elemento discriminante .
2. In conseguenza alle modifiche apportate dalla L. 99/2009, alla successiva D.G.R. 164/99 e dal successivo parere dell' ufficio legislativo della regione, risultano assoggettati a V.I.A. solamente gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza complessiva superiore a 1 MW . Un impianto fotovoltaico di questa potenza occupa circa 2 ettari di terreno (20.000 mq); un impianto eolico con un solo aerogeneratore richiede in genere un'ottima esposizione – un crinale - e un'altezza della torre maggiore di 60 metri al mozzo del rotore; a tale altezza deve essere aggiunta quella del raggio del rotore (lunghezza di una pala).
3. Gli impianti che sono al di sotto della soglia di VIA godono delle esenzioni di cui all' art. 60 del P.P.A.R. trattandosi di opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, D.lgs. 387/2003). Conseguentemente possono essere ubicati anche in aree che lo strumento urbanistico sottopone al regime della *“tutela integrale”*. Per quelli sopra soglia è la procedura di VIA a stabilire i termini della compatibilità ambientale.
4. Gli impianti possono essere ubicati ovunque, indipendentemente dai vincoli di destinazione d'uso degli strumenti urbanistici comunali (zone agricole, zone di completamento o di espansione residenziale o produttiva, zone destinate alla viabilità, zone destinate agli standard urbanistici ...) in quanto l' autorizzazione unica *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”* (art.12, comma3 e 7, D.lgs 387/2003).
5. L' autorizzazione unica viene rilasciata dalla Provincia e, dunque, a questo ente è stata assegnata la competenza ad apportare varianti agli strumenti urbanistici dei comuni senza che i consigli comunali possano partecipare al procedimento o i cittadini possano proporre osservazioni o opposizioni.
6. Per gli impianti fotovoltaici, nel caso in cui l'installazione dell'impianto interessi zone soggette ad un solo tipo di vincolo (ex.: vincolo idrogeologico) è sufficiente conseguire il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; tale parere sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione unica. In questo caso il Comune interessato dall'installazione dell'impianto ha un ruolo nel procedimento solo se il vincolo insistente sull'area sia di competenza comunale, altrimenti l'installazione dell'impianto può avvenire senza alcuna notifica o comunicazione al Comune interessato.(art. n. 5, comma 7, D.M.19.02.2007).
7. Non esistono direttive regionali che affrontino il tema della compatibilità paesaggistica degli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica posti direttamente a terra. Le direttive contenute nella DGR 830/2007 si limitano sostanzialmente al tema della compatibilità *“urbana”* degli impianti fotovoltaici.
8. Le direttive regionali che affrontano il tema della compatibilità ambientale degli impianti eolici (DGR 829/2007) non assumono il patrimonio storico culturale (centri storici, sito

UNESCO, patrimonio architettonico extra urbano) quale elemento significativo per determinare un divieto o una particolare attenzione all' installazione.

## 2.2. LE STRATEGIE DI TUTELA DEL COMUNE DI URBINO E LA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO

Il comune di Urbino, il cui centro storico è stato incluso dall' UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell' umanità, fin dagli anni ottanta si è distinto per la capacità di riconoscere non solo nel proprio centro storico ma anche nei valori ambientali del proprio territorio, una risorsa fondamentale per la qualità della vita dei residenti e per le future possibilità di sviluppo economico. Questa affermazione è testimoniata dagli strumenti urbanistici di cui la Città si è dotata:

*“ Il territorio agricolo è un prodotto della natura e del lavoro umano non meno importante della città medesima. La città si specchia nel paesaggio, il paesaggio prepara e sostiene l'apparizione della città. Perciò la difesa del paesaggio è altrettanto rilevante della difesa della città murata, ed il primo include, come la seconda, le attività umane che fanno vivere lo scenario fisico.”*, così si esprime Leonardo Benevolo nella relazione illustrativa della variante al P.R.G. operata negli anni ottanta. Con questa variante non solo si precorre la normativa della L.R. n. 13/90, che riserva gli interventi di trasformazione edilizia nei territori agricoli ai soli imprenditori agricoli a titolo principale, ma si individua per la prima volta lo scenario panoramico che supporta e valorizza l'immagine del centro storico e lo si sottopone a rigidi vincoli di conservazione.

Da analoghe valutazioni nasce la variante generale al Piano Regolatore redatta dall'architetto Giancarlo De Carlo negli anni novanta *“(... ) la corrispondenza – non solo di qualità ma anche in termini di “disegno”- che esiste tra i tessuti del paesaggio naturale e quelli degli insediamenti umani: tra Urbino, le Frazioni e il territorio di cui fanno parte. Questa corrispondenza, di natura complessa e di qualità particolarmente alta, è dunque la vera ricchezza di Urbino ed è dal riconoscerla che si è indotti a pianificare e progettare il futuro del territorio partendo dal paesaggio (...).”*. L'analisi del paesaggio operata con questa variante ha portato a definire ulteriori ambiti da sottoporre a tutela integrale sia per il diretto rapporto visivo con il centro storico, sia per il concentrarsi qui di tutti gli elementi che costituiscono le categorie del paesaggio prese in considerazione dal P.P.A.R. Un attento studio delle caratteristiche formali del territorio ha portato a definire il sistema dei punti panoramici che consentono la percezione degli elementi identitari del paesaggio locale, delle aree di tutela di tali punti e dei coni ottici che delimitano gli scenari percepibili. Il sistema costituito dalle aree di Parco Urbano, dalle aree di Parco Territoriale e dagli Scenari Panoramici costituisce la struttura delle aree di maggior pregio ambientale del territorio comunale.

Le politiche di tutela del paesaggio attivate con gli strumenti urbanistici citati trovano piena conferma nella Convenzione Europea del Paesaggio definita a Firenze il 20 ottobre 2000.

Già la conferenza di Rio del 1992 sullo sviluppo sostenibile, citata all'inizio, accorda al paesaggio un posto essenziale in quanto fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell'identità e della diversità, risorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo sostenibile.

La convenzione di Firenze nasce dalla consapevolezza che *“l'evoluzione delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione Mineraria (ed oggi diremmo della produzione di energia elettrica) e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi(...).”*; dalla consapevolezza che *“le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che*

*la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.(...)"*

Obiettivo della convenzione è, fra l'altro, *"obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito."*

Al concetto di paesaggio viene così attribuita un significato più ampio ed innovativo, che tiene in considerazione la presenza di risorse ed elementi naturali, dei segni lasciati sul territorio dal lento evolversi della storia, da una presenza non invasiva dell'uomo e delle reciproche interrelazioni. Il paesaggio diviene quindi un patrimonio culturale che unisce i beni storici, monumentali e le caratteristiche naturali del territorio. L'identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei luoghi e sono direttamente connesse alla formazione ed alla qualità della vita delle popolazioni. Il paesaggio assume così un ruolo fondamentale nell'accrescimento del benessere individuale e sociale e nella qualità della vita delle popolazioni, contribuendo alla salvaguardia delle loro identità.

L'Italia ha ratificato la convenzione europea sul paesaggio con la L. n. 14 del 09.01.2006 facendo propri i concetti di Paesaggio, obiettivo di qualità paesaggistica, salvaguardia, pianificazione e gestione dei paesaggi.

### **2.3. L'ESIGENZA DI UNA NUOVA PIANIFICAZIONE**

**Il concetto cardine che scaturisce da questo sistema di "salvaguardia ambientale" evidenzia la necessità di affrontare i temi dello sviluppo sostenibile in modo complessivo, evitando che il raggiungimento di alcuni obiettivi risulti a scapito di altri altrettanto importanti, perseguendo il miglior compromesso possibile fra i vari settori di azione.**

E' evidente la necessità di definire nuovi riferimenti di valutazione di questi interventi che consentano di perseguire in modo coordinato sia politiche di sviluppo del settore connesso all'utilizzo di fonti rinnovabili, sia politiche di salvaguardia del paesaggio. In questo senso il quadro delle tutele urbanistiche riconducibile al P.P.A.R. può essere superato individuando livelli di compatibilità diversificati in relazione alla tecnologia utilizzata, alla dimensione dell'intervento ed alla rilevanza del contesto ambientale

**E' in sostanza necessario che il comune si riappropri della capacità di pianificare gli interventi di trasformazione del territorio programmando e proponendo modi di sfruttamento delle energie rinnovabili coerenti con gli aspetti paesaggistici dei luoghi interessati.**

A fronte di un iniziale entusiasmo delle amministrazioni locali rispetto la possibilità di recuperare dall'eolico e dal fotovoltaico ingenti risorse economiche; di un iniziale "sbalordimento" rispetto la perdita di competenze sulla gestione del proprio territorio operata dal quadro normativo delineato, stanno sempre più crescendo le iniziative volte a porre in primo piano l'esigenza di individuare criteri di sostenibilità paesaggistica non solo dei grandi impianti (quelli di potenza superiore ad 1 MWp per i quali è prevista la procedura di VIA) ma anche di quelli piccoli e medi che, per dimensioni e numero di richieste, possono stravolgere il panorama delle zone extraurbane. Si registrano iniziative di singoli cittadini, di associazioni, di amministrazioni comunali che sentono l'esigenza di non dare per scontato il proliferare delle nuove tecnologie e, in alcuni casi, chiamano i cittadini a pronunciarsi in consultazioni referendarie. La consultazione di Urbania ha fatto emergere una inaspettata attenzione dei cittadini alla salvaguardia dei paesaggi storici. Coldiretti Ascoli-Fermo, a fronte della

realizzazione di campi fotovoltaici sulle colline del "rosso Piceno", afferma che *"Con il crollo dei prezzi pagati agli agricoltori e la gravissima crisi economica che sta colpendo le aziende, c'è il timore che nei campi i pannelli possano sostituire le colture, con un effetto che a quel punto sarebbe irreversibile, andando ad aggravare un trend che ha già visto sparire nell'arco di cinquant'anni 223mila ettari di terreni a livello regionale."* E ancora: *"è un grave errore lasciare che i nostri campi vengano occupati per venti anni da pannelli che sarebbe molto più produttivo collocare su strutture già esistenti, come, tanto per fare un esempio, i tetti dei tanti capannoni industriali che hanno invaso le nostre valli."*

La Giunta provinciale di Ascoli Piceno, con deliberazione 236 del 5 giugno 2009, ha evidenziato la necessità *"di predisporre misure ed indirizzi per la conservazione del paesaggio al fine di limitare o evitare quelle attività di elevata criticità per l'ambiente, costituite dalla installazione di pannelli fotovoltaici e di salvaguardare la continuità degli ecosistemi, la qualità paesaggistica nonché di mettere in valore il patrimonio naturalistico"*; per queste finalità ha invitato i comuni *"ad adottare indirizzi e/o regolamenti in materia di pianificazione urbanistica (...) al fine di introdurre ulteriori e puntuali limitazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici, contestualizzandoli in relazione alle peculiarità dei singoli territori comunali al fine di tutelare le aree di particolare pregio paesaggistico, ambientale e naturale."*

Il comune di Urbino può considerarsi in prima fila avendo sollevato presso l'UNESCO, il Ministero per i Beni Culturali e per il Paesaggio e la Regione Marche il tema della compatibilità paesaggistica dei grandi impianti eolici. L'Associazione delle Città e Siti Italiani Unesco ha chiesto al proprio comitato tecnico scientifico di approfondire il tema affidando al comune di Urbino il coordinamento dei lavori.

Elementi normativi che dimostrano la possibilità di coniugare la promozione dell' utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili con l'istanza di conservare i valori paesaggistici del territorio sono rintracciabili nella L. 10/1991 che dispone che i Piani Regolatori Generali dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti *debbano prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all' uso delle fonti rinnovabili di energia.*

La stessa legge è alla base dei Piani energetici regionali, provinciali e comunitari. L' esigenza di colmare lo squilibrio sopra segnalato fra politiche nel settore energetico e politiche di tutela del paesaggio ha spinto gli estensori dei piani energetici ad individuare le cosiddette *"aree sensibili"*, *"le aree vietate"* e le *"aree critiche"*, ovvero quelle zone del territorio da preservare da alcune forme di sfruttamento energetico o nelle quali questo tipo di sfruttamento deve essere valutato con particolare attenzione (DGR 829 e 830 del 2007). Ciò che colpisce è che fra gli elementi costitutivi dell'ambiente la Regione Marche non abbia considerato gli aspetti paesaggistico e storico-culturale. Non è stata presa in considerazione la presenza dei vincoli paesaggistici di cui alla parte III<sup>a</sup> del Dlgs 42/2004 e si è trascurato il fatto che la Regione ha al suo interno un sito UNESCO: il centro storico di Urbino.

Eppure anche per la regione Marche vale la convenzione europea per il Paesaggio che ha fra i suoi obiettivi *"obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in merito."*

Più correttamente La Comunità Montana dell'alto e medio Metauro nel redigere il Piano Energetico Intercomunale, che coinvolge anche il comune di Urbino, ha ampliato il numero degli indicatori necessari a definire le *aree sensibili* all'insediamento di impianti di sfruttamento di energie rinnovabili medio grandi, assumendo anche quelli relativi alla pericolosità idrogeologica (zone inondabili con rischi R3 e R4, zone in frana con pericolosità P3 e P4) e facendo rientrare fra le aree da proteggere quelle interne ai parchi territoriali definiti dal P.R.G. del comune di Urbino: Parco delle Cesane, Parco del Foglia e Pallino, Parco di San Lorenzo in

Cerqueto Bono. Purtroppo il piano energetico della Comunità Montana non risulta vincolante per la Provincia, ente sovraordinato.

Infine, qualora risultino inefficaci altre vie e fino all' approvazione dei nuovi Piani Paesaggistici, il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio offre la possibilità sia alla Regione, sia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di attivare provvedimenti di tutela dei beni paesaggistici finalizzati a preservarli da quegli interventi che potrebbero pregiudicarne la conservazione. Tali provvedimenti risulterebbero quanto mai appropriati per il territorio dell'unico comune che ha al suo interno un sito UNESCO.

### **3. INDIRIZZI PER LA SOSTENIBILITÀ PAESAGGISTICA DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI.**

#### **3.1. FINALITÀ DEGLI INDIRIZZI**

L'ufficio Pianificazione e Ambiente del settore Urbanistica ha affrontato il tema della compatibilità paesaggistica delle nuove tecnologie ponendosi i seguenti obiettivi:

1. Favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili legata alle esigenze domestiche o aziendali delle unità abitative e produttive;
2. Individuare macroaree nelle quali l' inserimento di campi fotovoltaici, anche di grande dimensione, non risulta in contrasto con i criteri di tutela paesaggistica assunti dal P.R.G. comunale.
3. Nell' ambito delle aree che il P.R.G. Comunale vincola alla tutela integrale, individuare quelle maggiormente "sensibili" all' inserimento delle nuove tecnologie e per le restanti definire i limiti di compatibilità.
4. In rapporto all'insediamento di impianti finalizzati allo sfruttamento di energie rinnovabili, definire criteri di salvaguardia del sito UNESCO, delle zone A (centri storici), degli edifici e manufatti storici extra urbani e dell' edilizia rurale storica.
5. Verificare la compatibilità paesaggistica degli impianti eolici rispetto le caratteristiche ambientali del territorio comunale.

La documentazione prodotta potrà costituire il supporto tecnico ed il riferimento per le seguenti attività:

- Facilitare le scelte di localizzazione degli operatori privati che intendono investire nel campo delle energie rinnovabili per realizzare impianti di grandi dimensioni, indicando le aree per le quali si riconosce la compatibilità fra le nuove tecnologie e le esigenze di tutela del paesaggio. Per gli interventi ricadenti in tali aree si riconosce di fatto una condivisione di intenti fra Pubblica Amministrazione e Operatori del Settore che consentirà di evitare contenziosi e contribuirà a ridurre i tempi delle procedure di approvazione;
- Costituire il riferimento cui dovranno attenersi i rappresentanti del Comune nelle sedi preposte all'esame delle varie richieste di intervento (Conferenza di Servizi a livello Provinciale o Regionale, valutazione delle D.I.A.);
- Costituire il supporto per richiedere alla Regione Marche e al Ministero per i Beni e le attività Culturali l'adozione di atti utili a ridefinire la compatibilità paesaggistica delle nuove tecnologie, tenendo conto del fatto che la città di Urbino rappresenta l'unico sito UNESCO della Regione e che tale riconoscimento comporta a tutti i livelli istituzionali l'obbligo di partecipare alla conservazione del sito e dei valori paesaggistici del territorio che lo accolgono.

#### **3.2. LA ZONIZZAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA**

Il regime delle tutele stabilite dal P.R.G. e la sua trasposizione sulla cartografia del territorio comunale sono alla base della zonizzazione di compatibilità allegata, non potendosi disconoscere la qualità delle analisi condotte nella redazione dello strumento urbanistico comunale e rappresentando questo la traduzione critica e legalmente riconosciuta delle uniche norme di tutela del paesaggio esistenti nella regione Marche, quelle del P.P.A.R. .

D'altra parte si è preso atto che la normativa inerente la promozione delle fonti di energia rinnovabile è caratterizzata da una forte volontà incentivante l'uso delle nuove tecnologie, volontà che si traduce anche nella possibilità di trasgredire le tradizionali normative urbanistico-ambientali.

Tenendo conto di questi elementi sono stati redatti criteri di compatibilità che rispondono alle seguenti istanze:

1. Consentire un utilizzo generalizzato delle nuove tecnologie per le esigenze familiari o aziendali. Anche nelle zone di maggior pregio ambientale si ammette una soluzione positiva per questo tipo di esigenze, accettando installazioni là dove si dimostri l'assenza di un significativo impatto visivo.

Ovviamente sono fatti salvi i criteri per la conservazione e restauro del patrimonio edilizio storico; criteri generalmente riconosciuti validi che, come anche ammesso dalla regione nella DGR 830/2007, rendono difficilmente compatibili le nuove tecnologie. Occorre a questo proposito osservare che se si trascurasse la visione delle nuove tecnologie come puro investimento economico legato alla sfera degli incentivi del momento, molte sono le possibilità di intervento che consentono significativi risparmi energetici e, quindi, economici anche in questo settore: interventi volti a diminuire le dispersioni di energia negli edifici (nuove tecniche e materiali di isolamento delle strutture e delle coperture, eliminazione di ponti termici, rinnovo degli infissi esterni ...) interventi volti a migliorare l'efficienza degli impianti di riscaldamento, interventi volti ad utilizzare fonti energetiche a minor impatto visivo (geotermia).

2. Cogliere nel sistema delle tutele dello strumento urbanistico vigente gli elementi che permettono di individuare, in relazione alle caratteristiche di impatto visivo proprie delle nuove tecnologie, le aree maggiormente sensibili. I perimetri delle Zone 1 e 2 racchiudono queste aree che corrispondono, le prime, allo scenario che si percepisce direttamente dal centro storico di Urbino; le seconde, ai comparti che, pur non entrando a diretto contatto visivo con la città storica, costituiscono la maglia di campi, siepi, boschi, filari, strade campestri, edilizia rurale che qualifica ai massimi livelli il territorio agricolo del comune.

Il perimetro della "Zona 1" è stato di conseguenza definito in base al criterio della percezione visiva dai principali punti panoramici della città storica (la cerchia delle mura, la Fortezza Alborno) e comprende quello che può essere definito uno scenario di primo piano. La Zona 2 comprende sia aree percepibili dal centro storico come scenario di sfondo, sia aree che comunque per il sovrapporsi degli elementi che caratterizzano il paesaggio locale, per l'alto grado di integrità rispetto agli interventi di infrastrutturazione o di edificazione recenti, per la presenza di un'agricoltura rispettosa degli elementi naturalistici e storico-culturali (*"quell'agricoltura che definisce in un rapporto non conflittuale con la natura i propri connotati produttivi"* così si esprime Giancarlo De Carlo negli elaborati del P.R.G.) rappresentano gli ambiti di maggior pregio paesaggistico del territorio extraurbano. Fanno parte della "Zona 2" i punti panoramici individuati dal PRG, le relative aree di rispetto e gli scenari panoramici che da quei punti si percepiscono, il settore orientale del parco delle Cesane per la parte non inclusa nella "Zona 1", le aree circostanti gli insediamenti storici di Primitivo e San Pietro, le aree interessate dalle riserve demaniali delle Cesane e del Furlo, le aree del Parco scientifico non comprese nella "Zona 1".

In entrambe le zone sono consentiti impianti fotovoltaici integrati alle strutture degli edifici, con una limitazione per la "Zona 1" che li rende ammissibili solo nelle parti non visibili dal centro storico. Nella "Zona 2" sono consentiti anche impianti fotovoltaici a terra di piccola dimensione – fino a 10 Kw di potenza (circa 90 mq. di pannelli) – ma comunque capaci di fornire energia anche in sovrappiù rispetto agli usuali consumi domestici; in questa zona sono ammessi anche impianti di "microeolico" con altezze comparate a quelle degli edifici agricoli.

La "Zona 3" comprende le residue zone extraurbane che il PRG sottopone a tutela integrale; si tratta dunque di crinali collinari di valore dal punto di vista paesaggistico, di aree inondabili o di tutela dei corsi d'acqua, di zone boscate o caratterizzate dalla presenza di un patrimonio vegetale di particolare interesse. Qui sono ammessi gli impianti già consentiti

nella "Zona 2" con un incremento di potenza per gli impianti fotovoltaici a terra " che potranno raggiungere la potenza di 20 Kwp (circa 190 mq. di pennellatura).

La "Zona 4" comprende le zone che il PRG sottopone a tutela orientata, quelle non sottoposte a tutela e le macroaree compatibili individuate con i presenti indirizzi. In questa zona sono ammessi impianti fotovoltaici di tipo industriale, ovvero con potenza maggiore a 20Kwp ed impianti eolici con altezza della torre inferiore a 20 metri.

Sulla base delle considerazioni esposte e con riferimento alla tavola allegata sono stati definiti i seguenti criteri di compatibilità:

**ZONA I \_** Comprende le aree in connessione visiva diretta ed immediata con il centro storico, il primo fondale visivo per chi si affaccia dalle mura urbiche, dalla fortezza Alborno, o dalle finestre dei principali monumenti della città. Tali aree esaltano l'immagine del centro storico e ne costituiscono la cornice visiva. Specularmente da tali aree si apprezzano i più esaltanti panorami del territorio.

Questo rapporto non può essere turbato da elementi tecnologici che per dimensioni, materiali, visibilità, risultano totalmente estranei al paesaggio ed ai modi di costruire e vivere che si sono fino ad ora sedimentati. Risulta pertanto incompatibile ogni inserimento di nuove tecnologie a terra a meno che sia dimostrata l'assoluta copertura (non visibilità) rispetto tutte le visuali dal centro storico.

La possibilità di integrare le nuove tecnologie agli edifici esistenti è consentita nella misura in cui gli immobili interessati non facciano parte del patrimonio storico culturale di cui al successivo paragrafo, e sia dimostrata l'assoluta copertura (non visibilità) rispetto tutte le visuali dal centro storico.

**ZONA II \_** Comprende:

- Le aree del settore orientale del Parco delle Cesane non comprese nella ZONA 1;
- Le aree del Parco Scientifico non comprese nella ZONA 1;
- Gli scenari panoramici, i punti panoramici e le relative aree di rispetto;
- I comparti del Parco delle Cesane di San Pietro e S. Andrea in Primitivo;
- Le aree interessate dalla riserva naturale dei boschi demaniali delle Cesane;
- Le aree interessate dalla riserva naturale del Furlo (Monte Polo).

Sono ammessi:

- a) impianti integrati alle coperture o alle strutture degli edifici (con esclusione di quelli del patrimonio storico);
- b) Impianti fotovoltaici a terra con potenza  $\leq 10$  Kwp;
- c) impianti solari termici a terra di analoga superficie;
- d) impianti microeolici con altezza massima  $\leq 6,00$  m.

**ZONA III \_** Comprende:

- La residua parte del Parco delle Cesane;
- Il Parco del Foglia e Pallino;
- Il Parco Di San Lorenzo In Cerqueto Bono;
- Le residue zone che il P.R.G. sottopone a tutela integrale.

Sono ammessi:

- a) impianti integrati alle coperture o alle strutture degli edifici (con esclusione di quelli del patrimonio storico);
- b) Impianti fotovoltaici a terra con potenza  $\leq 20$  Kwp;
- c) impianti solari termici a terra di analoga superficie;
- d) impianti microeolici con altezza massima  $\leq 6,00$  m ;
- e) gli impianti fotovoltaici fino ad una potenza di 100 KW, posti al di fuori delle fasce di rispetto dei crinali come individuate nelle tavole

della serie 201.I A di P.R.G., solo se in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dell'imprenditore agricolo a titolo principale.

**ZONA IV** \_ Comprende:

- Le aree che il P.R.G. sottopone a tutela orientata;
- Le zone che il P.R.G. non sottopone a tutela;
- Le macroaree compatibili individuate dai presenti indirizzi;

Sono ammessi:

- a) impianti integrati o parzialmente integrati alle coperture o alle strutture degli edifici (con esclusione di quelli del patrimonio storico);
- b) Impianti fotovoltaici a terra anche di tipo industriale (potenza > 20 Kwp);
- c) impianti solari termici a terra o sulle strutture degli edifici che non fanno parte del patrimonio storico culturale;
- d) impianti microeolici con altezza massima  $\leq$  m.6,00 .
- e) Gli impianti eolici con altezza del mozzo  $\leq$  a m.20,0 al di fuori dei crinali e di una fascia di tutela pari a 30 metri di dislivello dalla quota di crinale.

### **ZONE DI VALORE STORICO AMBIENTALE**

Comprendono le aree da tutelare per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale individuate dal Piano Regolatore Generale.

Tali aree sono state definite in seguito ad una prescrizione della Provincia di Pesaro e Urbino formulata in sede di approvazione del P.R.G. e coprono un buffer di 150 m dall'edificio tutelato. In alcuni casi le stesse aree sono state perimetrate tenendo conto di specifiche indicazioni delle schede di P.R.G. e delle reali condizioni ambientali riscontrate in loco.

All'interno di tali aree si applicano le esclusioni della Zona I riportando il criterio di visibilità da Urbino al criterio di visibilità del bene tutelato dai punti di vista più significativi.

Potrà essere presa in considerazione l'installazione di impianti "microeolico" ( $H_{max}$  al mozzo del rotore < m.6,00) nelle adiacenze dell'edificio tutelato. In questi casi il progetto di intervento dovrà affrontare e risolvere con specifiche analisi il tema della compatibilità delle nuove tecnologie con gli elementi caratteristici e naturali degli scoperti di pertinenza degli edifici.

### **3.3. COMPATIBILITÀ FRA NUOVE TECNOLOGIE E PATRIMONIO STORICO CULTURALE.**

Il patrimonio storico culturale del nostro territorio è fondamentalmente costituito dal centro storico di Urbino – sito UNESCO – dai principali centri storici delle frazioni come Schieti o Cavallino, dai residui dell'insediamento storico nel territorio urbano come le ville di cal' Paciotto, Tortorina, il Montale .... , dall'edilizia rurale storica, ovvero dal sistema delle pievi, dei mulini, delle torri, delle ville individuati con apposite schede dal P.R.G. e dell'edilizia rurale censita al cessato Catasto Pontificio. I valori paesaggistici del nostro territorio sono fortemente caratterizzati dalla presenza e dalla qualità architettonica di questo patrimonio.

Le norme di intervento fissate dagli strumenti urbanistici del comune e dalle norme di tutela nazionali e regionali consentono di intervenire su questi immobili solo con opere di carattere conservativo che non modifichino la maglia strutturale, i materiali e le tecniche di costruzione, la sagoma dei tetti, i colori ed i tipi di finitura esterna.

L'inserimento di pannelli fotovoltaici o di conversione termica, ancorché integrati alle strutture, allo stato dell'avanzamento tecnologico odierno, risulta evidentemente in contrasto con tali criteri di conservazione e conseguentemente incompatibile. Analoghe considerazioni devono farsi per il solare termico e per gli impianti eolici, anche di piccola dimensione.

Nei casi dell' edilizia storica extraurbana potranno essere studiate soluzioni di impianti di piccola dimensione a terra o sulle coperture di corpi di fabbrica staccati e privi di interesse. Fatte salve le prescrizioni di cui al punto 4.1. potrà essere presa in considerazione l' installazione di impianti di "Microeolico" (  $H_{max}$  al mozzo del rotore < m.6,00) nelle adiacenze dell' edificio tutelato. In questi casi il progetto di intervento dovrà affrontare e risolvere con specifiche analisi il tema della compatibilità delle nuove tecnologie con gli elementi caratteristici e naturali degli scoperti di pertinenza degli edifici.

#### **3.4. NUOVE TECNOLOGIE E MACROAREE COMPATIBILI**

Sono state individuate macroaree nelle quali l' inserimento di campi fotovoltaici, anche di grande dimensione, non risulta in contrasto con i principi generali di tutela del paesaggio contenuti nel P.R.G. comunale.

Sono state ricercate zone nelle quali risulta sensibile l' intervento antropico in rapporto alle infrastrutture realizzate, alla presenza di recenti costruzioni, ai mutamenti indotti dalle moderne tecniche di conduzione agricola. In tali zone risultano ormai perduti i segni caratteristici del paesaggio agrario storico, rappresentati dal continuo alternarsi di zone boscate e zone coltivate a foraggio o cereali, dalla rete delle siepi e strade poderali di antica data e ben adattate al terreno, dai rari edifici rurali che costituiscono un patrimonio storico ben conservato o recuperato.

I comparti individuati sono stati depurati dalle aree di versante orientate a nord, dalle aree di rischio geologico – aree che il P.A.I. classifica inondabili o con alto pericolo di frana – dalle aree interessate dai coni visivi dei punti panoramici individuati dal P.R.G..

Sono stati così perimetrati vari comparti che complessivamente hanno una superficie di circa 14.632.499 mq. . Ipotizzando che solo il 5% di tali aree venisse utilizzato per campi fotovoltaici si potrebbero produrre circa 36,58 Mwp pari ad una produzione annua di 42.355,60 Mwh.

Poiché i dati di consumo di energia elettrica forniti da ENEL relativi all'anno 2004 indicano un consumo complessivo di 68.434 Mwh, la produzione calcolata consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica da fonti tradizionali del 62%.

Viceversa, volendo limitare l'obiettivo al raggiungimento di una riduzione di energia elettrica da fonte tradizionale del 20%, sarebbe sufficiente utilizzare l'1,62% delle superfici perimetrare. In ogni caso il comune si porrebbe all'avanguardia nella regione Marche per produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

L'abbondanza di aree perimetrare rassicura sia circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi che l'Amministrazione vorrà perseguire sia sulla eventualità che possano crearsi situazione di monopolio dei terreni tali da produrre l' aumento dei costi di affitto e scoraggiare gli investitori.

Ovviamente alle potenzialità relative alle aree perimetrare si aggiungono:

- quelle relative alla possibilità di installare impianti anche di grandi dimensioni nelle aree che il P.R.G. sottopone a tutela orientata;
- quelle relative alla possibilità di installare impianti anche di grandi dimensioni nelle aree che il P.R.G. non sono sottoposte a vincoli di tutela;
- quelle relative alla possibilità di installare impianti di carattere domestico o aziendale;
- quelle relative alla possibilità di utilizzare le coperture degli edifici esistenti che non rivestono interesse storico-architettonico e, in primo luogo, degli edifici di carattere produttivo.

#### **3.5. COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI INSEDIATIVE DI P.R.G.**

L'installazione a terra di impianti di tipo industriale (maggiori di 20 Kw) non è compatibile con le previsioni insediative del P.R.G. in quanto pone in discussione sia il dimensionamento generale dello strumento urbanistico, sia la dotazione di standard urbanistici di Piano.

In attuazione della deliberazione n. 115/2010 della Provincia di Pesaro e Urbino le limitazioni di cui sopra non si applicano alle previsioni insediative destinate ad insediamenti di tipo industriale ed artigianale esterne alle zone I, II e III di cui sopra.

<b>FABBISOGNO SODDISFATTO CON LE AREE IDONEE AD INSTALLAZIONI DI TIPO INDUSTRIALE</b>			
TERRENO INDIVIDUATO		14.698.518,40	0,10
PERCENTUALE UTILIZZABILE		5,00%	1.469.851,84
TERRENO UTILIZZABILE		734.925,92	73,49
PRODUZIONE IN MW/10,000MQ		0,50	
PRODUZIONE ENERGIA (MWP)		36,75	
PRODUZIONE ANNUA PER MWP		1.157,85	
PRODUZIONE ANNUA MWH		42.546,70	
CONSUMO ENERGIA FATTURATA DA ENEL NEL 2004 (MWH)		68.434,00	
OBBIETTIVO DI RIDUZIONE	20,00%	13.686,80	
% SODDISFATTA		0,62	
SUPERFICI NECESSARIE PER L'OBBIETTIVO 20% PARI AL	ha	23,64	1,61% del totale delle superfici individuate